FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0004/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0192/CFA/2025-2026

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

SEZIONI UNITE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Marco Stigliano Messuti - Componente

Antonino Anastasi - Componente

Domenico Luca Scordino - Componente

Luca Cestaro - Componente

Antonella Trentini - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull'istanza di riabilitazione n. 0192/CFA/2025-2026 presentata dal Signor Enzo Paganelli;

Vista l'istanza e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 30.06.2026, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Antonella Trentini e uditi l'Avv. Cesare Di Cintio per il Sig. Enzo Paganelli e l'Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura federale; è presente, altresì, il sig. Enzo Paganelli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto depositato in data 12 giugno 2026, il Signor Enzo Paganelli ha presentato istanza di riabilitazione ai sensi dell'art. 42 del Codice di giustizia sportiva FIGC, chiedendo a questa Corte, sentito il Procuratore federale, la relativa dichiarazione con ogni conseguente adempimento.

L'istante ha esposto di aver riportato, nel corso della propria carriera arbitrale, tre sanzioni disciplinari definitive:

(i) con delibera della Commissione di disciplina d'appello A.I.A. n. 55 del 17 maggio 2018, la sanzione della sospensione per mesi 1 (uno), dal 5 febbraio 2018 al 5 marzo 2018, per non aver sufficientemente vigilato al fine di evitare la sottrazione di fondi sezionali (in specie euro 3.379,70) e per non aver custodito con la dovuta diligenza gli strumenti informatici e bancomat relativi all'operatività dei conti sezionali;

(ii) con delibera della Commissione di disciplina nazionale A.I.A. n. 25 del 20 maggio 2019, la sanzione della sospensione per mesi 3 (tre),dal 20 maggio 2019 al 19 agosto 2019, per aver designato di propria iniziativa esclusiva il quarto ufficiale di gara nella finale della categoria "allievi" del Torneo Mazza presso lo stadio comunale di Treviglio, in violazione delle norme di funzionamento degli organi tecnici e del Regolamento A.I.A.;

(iii) con delibera della Commissione di disciplina nazionale A.I.A. n. 15 del 26 luglio 2021, la sanzione della sospensione per mesi 13 (tredici), dal 26 luglio 2021 al 25 agosto 2022, per aver impiegato associati della Sezione di Treviglio in 26 partite del "Torneo di San Luigi" (giugno 2018, Oratorio Sant'Agnese di Fara Gera d'Adda) senza procedere a designazioni ufficiali, per complessive 52 designazioni irregolari, con ulteriori violazioni inerenti alla mancata registrazione sulla piattaforma informatica e alla gestione contabile di somme provenienti da terzi.

L'istante ha evidenziato che dall'ultima sospensione, terminata in data 25 agosto 2022, è decorso un periodo superiore a tre anni, in conformità al requisito temporale previsto dall'art. 42 C.G.S. FIGC.

2. A sostegno dell'istanza, il Signor Paganelli ha prodotto la seguente copiosa documentazione:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo e l'insussistenza di misure di prevenzione;

- la dichiarazione del Presidente *pro tempore* della Sezione A.I.A. di Treviglio, Sig. Suardi Paolo, del 26 marzo 2026, attestante l'attività di fattiva collaborazione prestata dall'istante, dal 25 agosto 2022, quale collaboratore corso arbitri, promozione corso arbitri e collaboratore cassiere, con partecipazione attiva alle iniziative e ai progetti sezionali;

- le nomine ufficiali del Comitato regionale arbitri della Lombardia a componente delle Commissioni esaminatrici per i corsi arbitri in numerose sessioni d'esame (anni 2023-2026), in quattro occasioni con funzioni di Presidente, segnatamente nelle sessioni del 18 novembre 2023 (Sezione di Monza), 21 maggio 2024 (Sezione di Monza), 17 novembre 2025 (Sezione di Treviglio), 3 marzo 2026 (Sezione di Milano), e nelle restanti sessioni con funzioni di componente;

- la documentazione relativa agli interventi come relatore presso istituti scolastici: Scuola Secondaria "Abete Bravi" di Cologno al Serio (dicembre 2025), ISIS Oberdan di Treviglio (maggio 2026, n. 10 incontri), ISIS G.B. Rubini di Romano di Lombardia (maggio 2026), Liceo Simone Weil di Treviglio (aprile 2026), per un totale di circa venti incontri in un anno;

- le schede tecniche federali attestanti il regolare e continuativo svolgimento dell'attività tecnica di osservatore arbitrale dalla stagione 2022/2023 alla stagione 2025/2026, con un numero significativo di gare dirette od osservate in ciascuna stagione;

- il curriculum tecnico e associativo estratto dal sistema informatico A.I.A., da cui risultano le qualifiche ricoperte (arbitro benemerito, già arbitro effettivo dal 1979, già assistente arbitrale, già presidente di sezione per cinque mandati) e l'anzianità associativa di 47 anni;

- la lettera di referenza del datore di lavoro Modulimpianti s.n.c. del 26 maggio 2026;

- la dichiarazione del Parroco della Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Grignano, Don Cristian Mismetti, del 27 maggio 2026;

- la dichiarazione di S.E. Natale Paganelli, Vescovo titolare di Gadiaufala e Superiore regionale dei Missionari Saveriani in Italia, del 27 maggio 2026;

In data 25 giugno 2026, la Procura federale ha depositato le proprie controdeduzioni (prot. 33441/GC/ce), chiedendo il rigetto dell'istanza per inammissibilità e/o infondatezza.

La Procura federale, se da un lato ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 42 C.G.S., dall'altro ha contestato la sussistenza della condizione di cui alla lettera c), sostenendo che il richiedente non avrebbe fornito elementi sufficienti a fondare un giudizio prognostico favorevole.

In particolare, la Procura ha argomentato che le dichiarazioni dell'istante, non potendo di per sé fondare la prova delle «particolari condizioni» prevista dalla norma, rivestono natura di meri argomenti *ad colorandum* della fattispecie, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite. Ha ritenuto le violazioni commesse di gravità particolare e connotate da reiterazione, avendo messo in pericolo l'A.I.A. e i suoi associati con il rischio di azioni risarcitorie, come evidenziato dalla C.D.N. nelle delibere n. 25/2019 e n. 15/2021; ha inoltre osservato che la dichiarazione del Presidente della Sezione di Treviglio non conterrebbe elementi prognostici sufficienti ai sensi della lettera c).

3. In data 26 giugno 2026, il Sig. Paganelli ha depositato memoria difensiva *ex* art. 103, comma 1, C.G.S., con la quale ha ulteriormente argomentato la sussistenza del requisito di cui alla lettera c), contestando l'impostazione della Procura ritenuta contraddittoria nel richiamare i criteri di CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023 e nel contempo esaminare i documenti in modo atomistico anziché sinergico, e producendo come nuovo documento la nota del Comune di Treviglio del 24 giugno 2026, sottoscritta digitalmente dal Sindaco, attestante la pluriennale collaborazione istituzionale con l'istante nell'organizzazione di convegni, eventi pubblici e iniziative formative rivolte ai giovani arbitri.

Alla camera di consiglio del 30 giugno 2026, la difesa del Sig. Paganelli ha insistito per l'accoglimento dell'istanza; la Procura federale ha insistito per il rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’istanza è ammissibile e, nel merito, fondata, nei termini di seguito precisati.

2. L'art. 42, comma 1, del Codice di giustizia sportiva FIGC prevede che i soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori a un anno possano ottenere la riabilitazione trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui la sanzione è stata scontata od estinta, «*quando concorrono le seguenti condizioni: a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta*».

Il decorso del triennio dall'integrale esecuzione della sanzione integra, secondo la costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite, una vera e propria condizione di ammissibilità dell'istanza (CFA, SS.UU., n. 44/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 12/2025-2026), mentre le tre condizioni sub a), b) e c) attengono al merito della domanda.

Le sanzioni della sospensione irrogate dagli organi disciplinari dell'A.I.A., incidendo temporaneamente sull'esercizio delle funzioni associative e federali dell'ufficiale di gara, sono riconducibili, ai fini dell'art. 42 CGS, ai provvedimenti disciplinari definitivi ivi contemplati, come questa Corte ha già ritenuto con riguardo agli appartenenti all'Associazione italiana arbitri (CFA, SS.UU., n. 112/2024-2025).

Le tre condizioni devono sussistere cumulativamente. L'accertamento dei requisiti *sub* a) e b) ha carattere di mero riscontro oggettivo; quello *sub* c), invece, richiede un giudizio prognostico connotato da discrezionalità (cfr. CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021).

Questa Corte, con costante giurisprudenza, ha precisato che l'ambito valutativo sulla condizione di cui alla lettera c) « *è delimitato e condizionato dalla locuzione "particolari condizioni", che induce a considerare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela e rigore*» (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 19/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 44/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 112/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 12/2025-2026).

L’istituto si connota, del resto, per la propria peculiarità rispetto all’omologo penalistico di cui agli artt. 178 e 179 cod. pen., dal quale diverge tanto sul piano dei presupposti quanto su quello delle finalità: la riabilitazione sportiva, anziché operare quale causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti della condanna, si risolve in un giudizio prognostico di tipo probabilistico, essenzialmente proiettato verso il futuro e ancorato a parametri propri dell’ordinamento sportivo, quali la gravità della violazione, l’incidenza del comportamento censurato sul prestigio e sul decoro della categoria e il sincero ravvedimento dell’interessato (CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 112/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 12/2025-2026).

La potestà riabilitativa, di carattere costitutivo, postula inoltre, analogamente a quanto previsto per la riabilitazione nelle pubbliche amministrazioni e nelle professioni, una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente con gli interessi istituzionali coinvolti (CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 8/2025-2026).

Tale rigore valutativo si impone con particolare intensità per gli appartenenti all'Associazione italiana arbitri, atteso che, in base all'art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A. «*gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità*».

Le particolari tutele previste dall'ordinamento sportivo per gli ufficiali di gara nell'esercizio delle loro funzioni esigono, in cambio, la stretta osservanza dei doveri deontologici loro richiesti (CFA, SS.UU., n. 112/2024-2025).

Spetta al richiedente l'onere di fornire la prova della sussistenza di tutte le condizioni, ivi comprese quelle particolari che fondino il giudizio prognostico di non reiterazione, giudizio che, per quanto di natura probabilistica, deve poggiare su elementi concreti, oggettivi e verificabili, non su mere affermazioni di principio o su referenze di carattere generale o apodittico.

La prova delle ridette “particolari condizioni” «*non può essere tratta dalle mere dichiarazioni del medesimo istante; tali dichiarazioni, tutt'al più, rivestono la natura di meri argomenti ad colorandum della fattispecie*» (CFA, SS.UU., n. 12/2025-2026).

Da qui l’eccezione della Procura.

La Procura, però, dà una lettura non condivisibile del significato da attribuire al giudizio “prognostico”, perché eccessivamente sbilanciata sul disvalore storico delle condotte.

Questa Corte, con particolare riferimento al giudizio prognostico, ha precisato con la decisione n. 71 del 23 febbraio 2023 (CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023), richiamata dalla stessa Procura federale, che esso «*non può prescindere dal considerare: la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; il sincero ravvedimento dell'interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l'interessato con vantaggio per l'istituzione sportiva*».

3. Il Signor Enzo Paganelli ha riportato sanzioni disciplinari definitive per un totale complessivo di mesi 17 (1 + 3 + 13), ampiamente superiore alla soglia annuale prevista dalla norma. L'ultima sanzione è terminata in data 25 agosto 2022. Alla data di presentazione dell'istanza (12 giugno 2026), è decorso un periodo di oltre tre anni e nove mesi dall'integrale esecuzione della sanzione. Il requisito temporale risulta pertanto pienamente soddisfatto.

Quanto alle condizioni *sub* a) e b), la stessa Procura federale, nelle proprie controdeduzioni, ne ha riconosciuto la sussistenza.

Il Collegio ne prende atto e non ravvisa ragioni per discostarsi da tale valutazione: dalle condotte sanzionate non è derivato alcun vantaggio economico all'istante, il quale anzi ha ripianato integralmente e personalmente la perdita subita dalla Sezione nella vicenda oggetto della delibera n. 55/2018; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'istante è conforme al disposto normativo e attesta la condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo nonché il non assoggettamento a misure di prevenzione.

4. La condizione *sub* c) è il vero *thema decidendum*, avendo la Procura federale limitato la propria opposizione esclusivamente a tale profilo.

Giova applicare al caso in esame i tre criteri elaborati dalla decisione n. 71/2022-2023 di queste Sezioni Unite.

In primis. Sulla gravità delle violazioni, non può negarsi che le condotte sanzionate, ed in particolare quelle oggetto della delibera della Commissione di disciplina nazionale n. 15/2021, concernenti 52 designazioni irregolari, siano state oggettivamente serie, avendo esposto l'Associazione a potenziali responsabilità risarcitorie e gli associati irregolarmente designati a rischi in termini di copertura assicurativa.

Tuttavia, la stessa Commissione, nella motivazione della delibera n. 15/2021, ha riconosciuto che le condotte furono tenute dal Paganelli «*con un probabile aspetto di buona fede per dare la possibilità ai propri associati di poter disputare più gare di quelle consentite e previste per quel Torneo*».

Tale qualificazione proveniente dall'organo giudicante che ha irrogato la sanzione porta ad escludere che si sia trattato di condotte connotate da dolo o da finalità di profitto personale, e le colloca piuttosto nell'alveo di una gestione irregolare ma non maliziosa delle designazioni.

A ciò si aggiunga che, nel precedente di cui alla delibera n. 55/2018, la Commissione di disciplina d'appello ha ritenuto "dirimente" la circostanza che il Paganelli avesse immediatamente e integralmente ripianato la perdita subita dalla Sezione.

In secundis. Sul profilo dell'incidenza negativa sul prestigio e il decoro della categoria, deve rilevarsi che tutti i fatti sanzionati risalgono a un periodo compreso tra il 2017 e il 2018, e quindi a oltre otto anni or sono.

Nel lungo periodo successivo all'espiazione dell'ultima sanzione (quasi quattro anni), il Signor Paganelli non solo non è incorso in alcuna ulteriore contestazione disciplinare, ma ha progressivamente riacquisito ruoli di responsabilità e fiducia all'interno dell'Associazione, culminati nelle nomine a Presidente di commissioni esaminatrici da parte del C.R.A. Lombardia.

Tale circostanza costituisce il più eloquente riconoscimento della ritrovata affidabilità dell'istante da parte degli organi istituzionali dell'A.I.A. e dimostra che l'incidenza negativa dei comportamenti pregressi sul prestigio della categoria si è progressivamente attenuata fino a essere superata dalla positiva considerazione di cui l'istante gode attualmente presso l'Associazione.

In tertiis. Quanto al sincero ravvedimento, esso emerge con chiarezza dagli atti: in tutti e tre i procedimenti disciplinari il Signor Paganelli ha ammesso i fatti senza riserve, ha fornito piena collaborazione agli organi inquirenti e giudicanti, ha manifestato resipiscenza e, nella vicenda del Torneo San Luigi, ha provveduto di tasca propria al pagamento delle diarie degli associati irregolarmente designati, circostanza espressamente valorizzata dalla Commissione di disciplina nazionale.

Ai sensi del criterio enunciato da CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023, tale ravvedimento è stato « *accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione*» caratterizza l'intero periodo successivo all'espiazione della sanzione, come

dimostrato dalla documentazione prodotta.

L'applicazione dei tre parametri elaborati dalla decisione CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023 conduce, nel loro complessivo apprezzamento, a un esito favorevole del giudizio prognostico. Le controdeduzioni della Procura federale, del resto, non sono idonee a superare il quadro probatorio offerto dall'istante, per tre ordini di ragioni.

Innanzi tutto, la Procura federale fonda la propria opposizione essenzialmente sulla gravità storica dei fatti sanzionati.

Ma il giudizio richiesto dall'art. 42, comma 1, lett. c), C.G.S., come anticipato, non è un giudizio sulla gravità dei fatti e dei comportamenti passati, già compiutamente espresso dalle Commissioni disciplinari con sanzioni integralmente espiate, bensì un giudizio prognostico sulla probabilità di reiterazione futura.

La gravità dei fatti pregressi è certamente un elemento da considerare (come chiarito da CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023), ma non può assurgere a ragione assorbente e ostativa, perché altrimenti l'istituto della riabilitazione sarebbe *inutiliter* per tutte le infrazioni gravi, in contrasto con la sua stessa *ratio*.

La gravità resta, dunque, parametro necessario del giudizio prognostico, ma va bilanciata con il percorso successivo dell'interessato e con la sua attuale affidabilità, secondo la logica premiale propria dell'istituto.

Ciò che rileva è se, alla luce della condotta successiva, vi siano elementi per ritenere superato il rischio di reiterazione.

La pluralità delle sanzioni non vale, di per sé, a fondare una prognosi sfavorevole.

La reiterazione delle condotte, pur oggettivamente sussistente sul piano storico - tre essendo le sanzioni definitive riportate - non assume carattere decisivo ai fini prognostici, perché riferita a una fase gestionale ormai chiusa, a funzioni non più esercitate dall'istante e seguita da un periodo di quasi quattro anni privo di ulteriori addebiti disciplinari.

I tre procedimenti disciplinari, infatti, pur formalmente distinti, attengono a una gestione sezionale circoscritta, definitasi con l'ultima sanzione integralmente espiata nell'agosto 2022: così collocato nel tempo e riferito a un contesto non più attuale, il dato storico della reiterazione perde efficacia prognostica sfavorevole.

A ciò si aggiunge un ulteriore e assorbente rilievo di ordine prognostico.

Le condotte sanzionate risultano tutte riconducibili all'esercizio delle funzioni connesse alla carica di presidente di sezione all'epoca ricoperta dall'istante - la custodia dei fondi sezionali e le designazioni degli ufficiali di gara - carica che il Signor Paganelli non riveste più.

In secondo luogo, la Procura federale liquida la dichiarazione del Presidente della Sezione di Treviglio come inidonea a fondare il giudizio prognostico, ma omette di confrontarsi con l'elemento di maggior peso specifico tra quelli prodotti dall'istante: le nomine ufficiali del Comitato regionale arbitri della Lombardia a componente e, in ben quattro sessioni, a Presidente delle commissioni esaminatrici per i corsi arbitri.

Tali nomine non costituiscono mere dichiarazioni dell'istante - le quali, come si è visto, da sole, non potrebbero fondare il giudizio prognostico, rivestendo tutt'al più natura di argomenti *ad colorandum* - né semplici referenze di soggetti terzi, bensì atti ufficiali di un organo dell'Associazione, qual è il Comitato regionale, che, dopo aver necessariamente valutato i requisiti tecnici e morali del designando, gli ha conferito funzioni di garanzia e di formazione dei nuovi arbitri.

È principio consolidato, del resto, che alla Corte non sia inibita la facoltà di desumere *aliunde* gli elementi che, in via assolutamente prognostica, facciano ritenere sussistente il presupposto di cui alla lettera c) (CFA, SS.UU., n. 8/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 12/2025-2026).

Si tratta di un riconoscimento istituzionale, oggettivo e verificabile, la cui valenza probatoria ai fini del giudizio prognostico è qualitativamente diversa e nettamente superiore rispetto alle dichiarazioni di parte o di terzi.

La circostanza che il C.R.A. Lombardia abbia ritenuto il Signor Paganelli meritevole di presiedere organi collegiali d'esame, con ciò affidandogli un ruolo di garanzia e di valutazione dei candidati arbitri, costituisce il più significativo riconoscimento della affidabilità recuperata dall'istante.

Se l'organo regionale dell'A.I.A., che ben conosce la storia disciplinare dell'associato, ha valutato di potergli conferire tale ruolo, ciò rappresenta di per sé un elemento di forte valenza prognostica (*pro futuro*): l'Associazione stessa, attraverso la sua articolazione

territoriale, ha già compiuto una valutazione di affidabilità del Paganelli, riaffidandogli funzioni di responsabilità.

La terza ragione che questa Corte rinviene è che la Procura federale pare aver omesso di considerare l'intero quadro probatorio nella sua dimensione complessiva e convergente.

Questa Corte, nel valutare la sussistenza delle ridette "particolari condizioni" di cui alla lettera c), non può limitarsi a esaminare isolatamente ciascun elemento prodotto dall'istante, ma deve apprezzarne la valenza sinergica.

Nel caso di specie, concorrono un riconoscimento istituzionale qualificato (le nomine C.R.A.), un reinserimento operativo nei settori di pregressa criticità (collaboratore cassiere e corso arbitri), un'intensa attività formativa nelle scuole (circa venti incontri in un anno), il regolare svolgimento dell'attività tecnica federale per quattro stagioni consecutive senza alcuna anomalia, e plurime referenze sociali e professionali. Ciascuno di tali elementi, isolatamente considerato, potrebbe non essere ritenuto sufficiente; ma la loro convergenza in un arco temporale di quasi quattro anni disegna un quadro probatorio coerente e persuasivo, che resiste alle pur argomentate obiezioni della Procura.

Nel merito, assume rilievo la documentazione versata in atti, poiché idonea ad offrire un quadro probatorio di ben diverso spessore rispetto a fattispecie analoghe in cui questa Corte ha ritenuto non integrata la condizione della "prognosi" favorevole.

In particolare, a differenza del caso deciso con la decisione CFA, SS.UU., n. 112/2024-2025 (in cui l'istante, gravato da un addebito di falsità documentale, non aveva mai fornito spiegazioni sul fatto commesso e aveva prodotto una mera dichiarazione di referenza datoriale e sezionale), nel caso del Signor Paganelli si rinviene una pluralità di elementi convergenti e oggettivamente verificabili: assume rilievo la dichiarazione del Presidente *pro tempore* della Sezione A.I.A. di Treviglio, Sig. Paolo Suardi, del 26 marzo 2026, in quanto tale dichiarazione non si limita a una elencazione di apprezzamenti, ma certifica un concreto e prolungato riaffidamento all'istante di compiti operativi all'interno della Sezione, in settori direttamente collegati ai profili di criticità emersi nei precedenti disciplinari: la gestione contabile (collaboratore cassiere) e le procedure di designazione e formazione (collaboratore e promozione corso arbitri).

La dichiarazione precisa che l'impegno dell'associato «*ha contribuito in modo significativo al buon andamento e alla realizzazione delle finalità associative*».

In terzo luogo, l'attività di formazione e promozione della cultura arbitrale svolta dal Signor Paganelli presso gli istituti scolastici del territorio, documentata con riferimento a quattro distinti istituti e a circa venti incontri in un solo anno, testimonia un impegno costante e qualificato nella diffusione dei valori dello sport, del rispetto delle regole e della funzione arbitrale.

Tale attività è stata svolta in conformità al protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e l'A.I.A., e ha ricevuto riscontri positivi dalle istituzioni scolastiche coinvolte.

Ancora. Le schede tecniche federali relative alle stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 documentano il regolare e continuativo svolgimento dell'attività tecnica di osservatore arbitrale, senza alcuna interruzione o anomalia.

L'istante, arbitro benemerito con 47 anni di anzianità associativa, ha diretto o osservato un numero significativo di gare in ciascuna stagione (26 gare nella stagione 2022/2023, 28 nella 2023/2024, 29 nella 2024/2025, 27 nella stagione in corso), spaziando dalle categorie giovanili provinciali fino alla Prima categoria, ai campionati regionali e alla Serie D di calcio a 5, sempre nell'ambito delle designazioni ufficiali.

Vi sono poi le dichiarazioni di soggetti terzi come il datore di lavoro, il Parroco, il Vescovo e il Sindaco del Comune di Treviglio, tutte convergenti nel descrivere il Signor Paganelli come persona di riconosciuta onorabilità, affidabilità e spirito di servizio.

La nota del Sindaco, in particolare, proviene da un'istituzione pubblica territoriale e attesta una proficua collaborazione pluriennale nell'organizzazione di convegni, eventi e percorsi formativi per giovani arbitri.

Pur trattandosi di dichiarazioni che, isolatamente, non sarebbero dirimenti, esse assumono rilievo nel quadro della valutazione complessiva, corroborando il medesimo quadro di onorabilità che emerge dalla documentazione istituzionale.

Né può trascurarsi, infine, un ulteriore profilo che distingue la presente fattispecie da quella esaminata nella decisione CFA, SS.UU., n. 112/2024-2025: il Signor Paganelli, in tutti e tre i procedimenti disciplinari, ha ammesso i fatti senza riserve, ha fornito piena collaborazione agli organi inquirenti e giudicanti, ha manifestato resipiscenza e ha provveduto personalmente agli esborsi conseguenti, ripianando la perdita sezionale nella vicenda del 2018 e corrispondendo le diarie degli associati nella vicenda del 2021.

Tale condotta, unitamente all'assenza di qualsiasi ulteriore addebito in quasi quattro anni, depone per l'avvenuta interiorizzazione del disvalore disciplinare delle condotte sanzionate, a differenza di quanto avvenuto nella richiamata fattispecie, in cui l'istante non aveva mai fornito spiegazioni del fatto commesso, circostanza valorizzata in senso negativo dalla citata decisione.

L'insieme degli elementi sopra specificati delinea il quadro di un soggetto che, dopo aver espiato la sanzione, si è pienamente e proficuamente reinserito nella comunità sportiva, mettendo la propria esperienza al servizio dell'Associazione e della crescita dei giovani arbitri, in un arco temporale di quasi quattro anni che esclude ragionevolmente il carattere occasionale o opportunistico della condotta virtuosa.

Deve conclusivamente osservarsi, quanto al metodo di valutazione del materiale probatorio, che non può essere condivisa la tesi della Procura federale, la quale ritiene di esaminare atomisticamente i singoli documenti prodotti, per poi concludere che ciascuno di essi, isolatamente considerato, non sarebbe sufficiente.

L'art. 42, comma 1, lett. c), C.G.S. richiede l'accertamento della ricorrenza di "particolari condizioni" con una locuzione che evoca necessariamente una valutazione complessiva e sinergica di una pluralità di circostanze convergenti.

È principio generale dell'ordinamento, anche sportivo, che gli elementi probatori debbano essere apprezzati nella loro sintesi e non in maniera parcellizzata, poiché ciascuno rafforza e completa gli altri, concorrendo alla formazione del convincimento del giudicante.

Il Collegio ritiene pertanto che, diversamente da quanto ritenuto in altre fattispecie (cfr. CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025 e CFA, SS.UU., n. 112/2024-2025), nel caso del sig. Paganelli ricorrano quelle «*particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta*», ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. c), C.G.S.

La funzione dell'istituto della riabilitazione disciplinare sportiva, come questa Corte ha avuto modo di affermare in plurime occasioni (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 112/2024-2025), non è quella di cancellare il passato, bensì di riconoscere il positivo percorso di recupero del tesserato che, dopo aver espiato integralmente la sanzione, abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta e di pieno reinserimento nella comunità sportiva, offrendo elementi concreti da cui desumere, con ragionevole probabilità, la non reiterazione dell'infrazione.

Nel caso di specie, le controdeduzioni della Procura federale, pur apprezzabili per il rigore dell'analisi, non hanno offerto argomenti idonei a superare la valenza probatoria degli elementi prodotti dall'istante, in particolare le nomine ufficiali del C.R.A. Lombardia, sulle quali la Procura ha omesso un confronto critico.

Il lungo periodo trascorso senza ulteriori addebiti disciplinari, l'intensa e qualificata attività svolta a favore dell'Associazione italiana arbitri, il ruolo educativo e formativo ricoperto nei confronti delle nuove generazioni, e soprattutto il riconoscimento istituzionale conferito dal C.R.A. Lombardia mediante la nomina a Presidente di commissioni esaminatrici, costituiscono elementi univoci e convergenti che, esaminati con il rigore richiesto dalla costante giurisprudenza di queste Sezioni Unite e applicando i criteri elaborati dalla decisione n. 71/2022-2023, depongono per l'accoglimento dell'istanza.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di riabilitazione in epigrafe e concede la riabilitazione al sig. Enzo Paganelli.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Antonella Trentini — Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce